



Udine, 26 luglio 2024

ORDINANZA N° 16/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CONSUMO, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN BORGO STAZIONE E NELLE RESTANTI VIE DELLA CITTA'

Premesso che gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 attribuiscono al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la facoltà di adottare ordinanze relative *"....all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."*;

Considerato che recentemente abbiamo assistito in città ad episodi di criminalità, in maniera particolare in aree sensibili come Borgo Stazione, specialmente in orario serale/notturno, dovuto per lo più all'abuso di alcool da parte degli avventori dei pp.oe., per cui appare opportuno adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Rilevato che nelle vie che si estendono dalla stazione il cui nucleo centrale è denominato "Quartiere delle magnolie" (via G. Tullio, Ple Unità d'Italia, P.zza della Repubblica, , v.le G. Leopardi, via B. Croce, via della Rosta, v.le Europa Unità, v.le delle Ferriere, via B. de Rubeis, via L. Nievo, via C. Percoto, via R. Battistig e via Roma) si è concentrato un elevato numero di attività commerciali, di intrattenimento e svago, di pubblici esercizi e di laboratori artigianali alimentari che vengono frequentati, anche nelle ore serali e notturne, da un numero consistente di clienti;

Considerato che tale concentrazione di attività comporta una continua presenza di avventori volti ad approvvigionarsi e consumare bevande alcoliche e alimenti per poi intrattenersi al di fuori dei locali fino a tarda ora creando disturbo alla quiete pubblica;

Tenuto conto della persistenza delle segnalazioni pervenute dai residenti, in cui viene denunciato il disturbo notturno dovuto alla presenza degli avventori che trascendono spesso in alterchi e/o litigi sulla pubblica via;

Avuto riguardo agli innumerevoli interventi effettuati dalle Forze di Polizia e Polizia Locale, conseguenti a liti e/o risse o altri episodi che, pur non configurando fattispecie di reato, minano il quieto vivere e il diritto al riposo dei residenti;

Ritenuto sia compito dell'Amministrazione comunale svolgere un'azione mirata ad eliminare detti fenomeni che pregiudicano la convivenza e vivibilità urbana in detta zona, in ottemperanza alle proprie competenze istituzionali, agendo anche sugli orari di vendita e somministrazione da parte degli esercizi pubblici e commerciali;





Valutata l'opportunità e la necessità di intervenire per ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della salute dei residenti, in un contemperamento dei principali interessi in gioco, come misura utile a fronte della tutela di beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione comunale intende garantire e salvaguardare quali quelli della salute, della salubrità dell'ambiente, dell'igiene pubblica secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità;

Richiamato, in materia di disciplina degli orari delle attività commerciali, l'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 che stabilisce che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza limite del rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, secondo il principio generale sancito dall'ordinamento che la libertà di apertura di nuovi esercizi debba rispettare i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso quello urbano, e dei beni culturali;

Vista la circolare ministeriale del MISE n.3644/C dd. 28.10.2011, i cui contenuti sono stati confermati dalla Risoluzione del medesimo Ministero n. 294246 dd. 21.09.2016 secondo la quale *"....specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale..."* espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

Richiamato l'art. 45, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Udine in cui si prevede espressamente che *"...il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, modifiche all'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi pubblici, per evitare situazioni dirette o indirette di disturbo o pregiudizio del riposo e/o della quiete dei vicini..."*;

Ravvisato pertanto, nel bilanciamento degli interessi in gioco, che il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, connessi al riposo ed alla quiete dei residenti, debbano ritenersi preminenti rispetto al libero esercizio dell'iniziativa economica;

Visto l'art. 45 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Udine che prevede una sanzione pecuniaria da €. 200,00 ad €. 1.200,00, oltre alla sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'attività esercitata, per coloro che dovessero esercitare l'attività in spregio ai disposti orari stabiliti col presente provvedimento;

Considerato che sono pervenute numerose denunce e/o segnalazioni alle Forze di Polizia e Polizia Locale, conservate agli atti;



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



Sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in data del 26 luglio 2024;

DISPONE

1. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali dalle ore 21.00 alle ore 8.00 del giorno seguente su tutto il territorio comunale, salvo quanto previsto al punto 2.
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del giorno seguente nelle vie e piazze così delimitate: via G. Tullio, Ple Unità d'Italia, Pzza della Repubblica, v.le G. Leopardi, via B. Croce, via della Rosta, v.le Europa Unita, v.le delle Ferriere, via B. de Rubeis, via I. Nievo, via C. Percoto, via R. Battistig e via Roma ad eccezione dei locali qualificati come "locali storici e attività storiche del Friuli Venezia Giulia".
3. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei pp.rr. dalle ore 01.00 alle ore 8.00 del giorno seguente nelle vie e piazze così delimitate: via G. Tullio, Ple Unità d'Italia, Pzza della Repubblica, v.le G. Leopardi, via B. Croce, via della Rosta, v.le Europa Unita, v.le delle Ferriere, via B. de Rubeis, via I. Nievo, via C. Percoto, via R. Battistig e via Roma ad eccezione dei locali qualificati come "locali storici e attività storiche del Friuli Venezia Giulia". La deroga a tale divieto sarà possibile a condizione che i gestori garantiscano la presenza di steward, personali o d'area, dalle ore 01.00 fino alla chiusura del locale, anche tramite l'adesione al codice di autoregolamentazione non appena verrà adottato dalle categorie di settore.
4. Il divieto opera anche per i distributori automatici di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.
5. I divieti di cui ai punti precedenti non hanno efficacia per gli esercizi che effettuano servizio a domicilio del cliente.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate dall'Amministrazione comunale.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, ha valenza per 30 giorni dalla data di pubblicazione prorogata eventualmente per ulteriori 30 giorni.

AVVERTE

di riservarsi al termine della vigenza temporale della presente Ordinanza l'assunzione di ulteriori provvedimenti volti a tutelare gli interessi sottesi al presente provvedimento una volta valutati gli effetti ottenuti con l'adozione delle limitazioni orarie previste nel dispositivo dell'atto.



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272605



COMUNE DI UDINE
Il Sindaco



INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, le violazioni alle disposizioni della predetta Ordinanza in materia di rispetto delle fasce orarie di vendita e somministrazione sopra menzionate sono soggette alla sanzione pecuniaria da €. 200,00 ad €.1.200,00, oltre alla sanzione accessoria dell'immediata cessazione dell'attività esercitata in spregio a quanto disposto da detto provvedimento e al sequestro cautelare delle bevande alcoliche consumate in spregio alle presenti disposizioni, così come previsto dall'art. 13 della legge n.689/81.

In caso di reiterata violazione della presente ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 1412011 convertito nella L. n. 4812017 e dal correlato disposto dell'art. 100 del TULPS potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

Si dispone che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 giorni all'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì al Comando di Polizia Locale, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Prof. Alberto Felice De Toni

*Alberto Felice
De Toni*



Comune di Udine - Via Lionello, 1 - 33100 Udine
Tel. 0432/1271111 - Fax 0432/1270355

Ufficio di Gabinetto del Sindaco - Via Lionello, 1
33100 Udine - Tel. 0432/1272605